

## **PRIMA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA**

Procedimento n. 31079/05 R.G.N.R

n.2/15 R.G.C.A

### **Memoria ex art 121 c.p.p.**

per le parti civili costituite con l'avv. Giancarlo Maniga:

Aurora Meloni, per il caso Banfi. Capo A1.

Claudia Allegrini e Paola Viñas, per il caso Viñas. Capo I 2

Hugo Ignacio Venturelli, per il caso Venturelli. Capo M1

Nonché per l' ente intervenuto Regione Emilia-Romagna.

\_\_\_\_\_.

Per praticità espositiva, si ritiene opportuno riportare, all'attenzione della Ecc.ma Corte, pochi cenni di carattere generale, sia storico che giuridico, e riferimenti probatori relativi ai casi posti alle cure dell'esponente.

#### **1. Breve e sommaria premessa storica**

Per quanto si tratti di un percorso di secoli, non è difficile individuare storicamente, per sommi capi, le origini e le sorti dei vari Stati dell'America Latina; per reperirne connotati pervenuti, inesorabilmente, fino ai giorni nostri.

Distrutte ed estinte le civiltà precolombiane, annientate o poste in stato di schiavitù le popolazioni originarie, a partire dall'inizio del sedicesimo secolo tutto quel vasto territorio passò sotto dominio coloniale, parte della Spagna e parte del Portogallo; Stati assolutistico – feudali che, in varia misura, lo “dissanguarono” delle

principali, enormi risorse naturali, minerarie ed agricole, che finirono in quelle casse metropolitane.<sup>1</sup>

Ma, soprattutto, lo dominarono con metodi dispotici, dai quali assai difficilmente poterono trarsi elementi efficaci per una futura autodeterminazione.

E' ben individuabile, in queste premesse, durate secoli, senza scampo, la difficoltà – l'incapacità, può dirsi – per quegli Stati, una volta liberati dal giogo coloniale – a partire, in tempi diversi, dal diciannovesimo secolo – di autodeterminarsi in forme di governo stabili e democratiche; forme, per contro, sempre osteggiate al loro primo profilarsi.

Consequente – ma, anche autoindotto - appare il continuo ricorrere a terapie *manu militari*, sanguinarie quanto inefficaci, all'alternarsi di dittature autoritarie, degne eredi di quelle coloniali, costituenti, per lo più, difese di interessi economici elitari; assai spesso con l'aiuto, palese od occulto, sicuramente non disinteressato, degli Stati Uniti dell'America del nord; con il concomitante annientamento di ogni legittimo tentativo riformatore.

Le vicende storiche che qui ci si permette di riassumere, con riferimento agli Stati coinvolti nel Plan Condor – e, quindi, nei delitti oggetto del presente giudizio – ne sono l'ineluttabile, oltre che ben incentivato, risultato, anche recente; sempre più aggravato da metodi criminali; perfino anacronistici ma, di fatto, atrocemente istituzionalizzati; fonti di gravi delitti costituenti, precipuamente, palesi e reiterate violazioni delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

Perché ben incentivato?

---

<sup>1</sup> L'espressione figurata ha avuto ben più autorevole narratore: vedi di Eduardo Galeano "Le vene aperte dell'America Latina", Sperling & Kupfer.

Perché il terrore delle varie dittature – infra brevemente rievocate – e gli interessi economici dei piccoli gruppi privilegiati operanti nei singoli paesi erano – e sono – due facce di una medesima medaglia. Qualsiasi conquista sia stata affermata, nei diritti civili come nei mercati – per esempio, quanto realizzato dal governo di Unidad Popular in Cile, con Salvador Allende – non poteva non essere annullato dal governo golpista di Pinochet dotato di altri e ben più “vantaggiosi” indirizzi per gli oligopoli industriali .

Le sperequazioni già esistenti risultarono accentuate.

*“L’abisso che in America Latina si apre tra il benessere di pochi e la disgrazia di molti è infinitamente maggiore che in Europa o negli Stati Uniti.*

*Pertanto i metodi per salvaguardare questa distanza sono molto più feroci.”<sup>2</sup>*

In estrema sintesi – doverosa, considerate la natura e la funzione circoscritta di queste righe: l’input o il supporto, o entrambi, forniti dagli Stati Uniti, vennero ben assimilati e incentivati nei rispettivi paesi, con reciproco vantaggio.

Per sottolineare, se occorresse, – ma i fatti rievocati dal presente giudizio lo escludono tassativamente – che la responsabilità penale degli odierni imputati e la libera determinazione degli stessi , in special modo se investiti di posizioni verticistiche, non subisce cedimenti; anzi, ne risulta accentuata al sommo grado; una condanna già inflitta dalla storia, da confermare, senza esitazione alcuna, come si è visto e si vedrà, da codesta Ecc.ma Corte.

### **Operazione Condor**

La richiamata consuetudine di affidare le sorti dei vari paesi alle mani “ruvide” dei militari era, da tempo, consolidata nell’America Latina.

---

<sup>2</sup> E. Galeano, opera citata , pag. 336

Più di recente, nella seconda metà del secolo scorso, l'origine della collaborazione e del coordinamento in materia repressiva delle forze armate latino-americane trovò uno dei punti saldi nella "formazione del personale" dei diversi servizi informazioni militari, ovvero, specificamente, nella Escuela de las Americas di Panama, dove furono allevati gli ufficiali degli eserciti del continente. Risulta che questo centro di formazione fosse gestito direttamente dalla Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti e fornisse agli ufficiali addestramento teorico e pratico nell'antiterrorismo; (tra cui lezioni di torture e tecniche d'interrogatorio).

E' accertato che vi operarono anche ex nazisti, rifugiati in Sud America dopo il conflitto mondiale.

Gli ufficiali sortiti da tale scuola avevano, pertanto, una naturale predisposizione all'interscambio di informazioni, soprattutto se si tiene conto che il quadro ideologico che tutti condividevano, la cosiddetta Doctrina de la Seguridad Nacional, teorizzava che era in atto una guerra tra i sovversivi di tutto il mondo e i paesi che propugnavano il modello di vita occidentale e cristiano. Secondo i militari latino-americani, il nemico si covava dentro i propri paesi, fra la propria popolazione. Risultò logico collaborare con chi "soffriva" identici attacchi e propugnava gli stessi ideali.

La collaborazione tra i diversi servizi di informazioni militari fu in sintonia con i vari colpi di stato succedutisi in vari paesi del Cono Sud.

Nel 1972 e nei primi mesi del 1973 i superstiti dell'offensiva militare uruguayana e altri dissidenti trovarono asilo nel Cile del presidente Salvador Allende, dove già erano stati ricevuti centinaia di dissidenti brasiliani. Dopo il colpo di stato dell' 11/09/1973, l'esercito cileno ricevette dai colleghi uruguayani e brasiliani la lista

dei rifugiati in Cile, fra cui parecchi uruguayani e brasiliani vennero assassinati nei mesi successivi.

Altri uruguayani, invece, avevano chiesto asilo ai governi dei Peron (Juan Domingo e Isabelita) in Argentina, e a questi si unirono molti cileni dopo il golpe.

Nel 1974 e 1975 vennero uccisi in Argentina rifugiati uruguayani, da personale del SID uruguayano che era assistito da effettivi della Polizia Federal Argentina.

Il 30/10/1974 venne assassinato in Argentina il generale cileno Carlos Prats Gonzalez (già ministro della difesa nel governo Allende), da un commando cileno assistito da colleghi dei servizi argentini.

Dal 29/10/1975 al 28/11/1975 si realizzò a Santiago, per invito del presidente cileno Augusto Pinochet Ugarte, un primo vertice delle polizie e dei servizi segreti dei paesi del Cono Sud. In questa riunione, che venne coordinata da Manuel Contreras, capo della Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), prese forma il cosiddetto Piano Operativo Condor.<sup>3</sup>

**Il Condor prevedeva l'interscambio clandestino di prigionieri, la possibilità di torturare gli esuli nei paesi ospiti, la possibilità di assassinare gli oppositori negli altri paesi, l'assistenza tecnica e logistica per operazioni in Europa e USA, la creazione di una banca dati dei ricercati per motivi politici, dove far confluire le richieste dei diversi paesi.**

---

<sup>3</sup> Quella riunione era stata preceduta da quella segreta del 1974 a Buenos Aires tra autorità uruguayane, argentine e cilene e fu seguita da altre, tutte operative, sempre collegiali, fondative di accordi per la soppressione dei dissidenti, quali documentate nel corso del dibattito. Si richiama, in particolare, la deposizione di Giulia Barrera alle udienze del 2/7/2015 e del 26/2/2016.

La banca dati venne creata ad Asuncion del Paraguay ma dei costi si fece carico lo Stato cileno che del Condor era stato l'ideatore, il fautore ed il finanziatore.

Il Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) argentino mise a disposizione della DINA cilena e del SID uruguayano uomini, mezzi e un centro clandestino di detenzione che funzionò fino al 1978 presso il deposito di autovetture della Policia Federal Argentina, conosciuto come Automotores Orletti.

L'Argentina era stato l'ultimo paese con un regime, approssimativamente, democratico nel Cono Sud e, pertanto, aveva dato asilo a tutti i fuoriusciti degli altri paesi. Con il regime militare inaugurato dal generale Jorge Videla e dagli altri membri del direttivo dispotico il 24/03/1976 in Argentina, venne operato con maggiore sistematicità che altrove il sistema della scomparsa forzata di persone, la desaparicion. E' così che, oltre alle migliaia di desaparecidos dell' Argentina, troviamo anche centinaia di brasiliani, uruguayani, paraguayani e cileni, sequestrati e uccisi da militari argentini e loro colleghi, dei rispettivi paesi, nell'ambito del Plan Condor.

L'Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, il braccio operativo del SID uruguayano del Condor, uccise in Argentina decine di uruguayani appartenenti al Partido para la Victoria del Pueblo (PVP). L'OCOA era diretto dal maggiore Josè Gavazzo.

### **Omicidi di personalità politiche in Argentina.**

In Argentina furono sequestrati e uccisi alcuni importanti uomini politici rifugiatisi per sfuggire alle altre dittature sudamericane: Héctor Gutiérrez Ruiz, già

presidente della Camera dei Deputati uruguayana, e il senatore Zelmar Michelini<sup>4</sup> vennero uccisi nel maggio 1976 dagli uomini dell'OCOA; l'ex-Ministro della Difesa del governo Allende, il generale Carlos Prats Gonzalez, come già ricordato, venne assassinato dalla DINA il 30/10/1974; anche il generale José Torres, ex-presidente della Bolivia, venne assassinato a Buenos Aires.

L'ultima dittatura sudamericana divenne una trappola per politici che, cercando di non allontanarsi troppo dai rispettivi paesi, pensavano di mantenere rapporti con alcuni dei settori meno oscurantisti dei diversi regimi (Gutierrez Ruiz con i settori conservatori uruguayani e il generale Prats con alcuni colleghi in servizio attivo). Purtroppo gli apparati di sicurezza del Condor ostacolarono ogni tipo di dialogo politico: con gli omicidi. Anche questo possibile dialogo dovette interrompersi.

## **2. Cenni sui paesi coinvolti, partecipanti attivi al Plan Condor.**

### **2.1. Cile**

Si era, com'è noto, legittimamente insediato un governo democratico presieduto da Salvador Allende.

La dittatura di Augusto Pinochet Urdarte, insediatasi a seguito del colpo di stato dell' 11/09/1973, perdurò fino al 1989: 2.095 morti, 1.102 desaparecidos, 42.486 prigionieri politici e quasi un milione di esiliati. Almeno 80 cittadini cileni vennero assassinati all'estero, principalmente in Argentina.

L'organismo repressivo più noto del Cile fu la Direccion Nacional de Investigaciones (DINA), sostituita nel 1977 dalla Central Nacional de Informaciones (CNI).

---

<sup>4</sup> Gli eventi sono stati rievocati nel corso del dibattito: in particolar modo dalla deposizione testimoniale di Zelmar Michelini, figlio del senatore Zelmar Michelini, all'udienza del 5/6/2015.

Come si è ricordato, a due anni dal golpe, con il governo di Pinochet e per iniziativa di questo, si era svolta a Santiago la riunione formativa del Plan Condor, opera sempre seguita ed incentivata negli anni successivi.

Per sottolineare, con particolari significativi, il carattere dispotico e liberticida di questo governo, valga ricordare la “fraterna” accoglienza riservata a criminali nazisti fuoriusciti e in quel paese rifugiatisi; non occultamente, ma alla luce del sole; basti rievocare quel laido esempio di consolidamento e reviviscenza dei metodi nazisti rappresentato dall’insediamento nel territorio cileno della “comunità” nota come Colonia Dignidad, sotto la guida di un famigerato criminale nazista, aduso alle più bieche efferatezze; tuttavia ben sostenuto dal governo in carica.

(Successivamente, il governo democratico del presidente Alwyn nominò una Comisión Nacional para la Verdad y la Reconciliación che accertò 1.068 omicidi (di cui 800 sotto tortura) e 954 desaparecidos; senza potersi esprimere compiutamente, per mancanza di dati certi, anche se fortemente indiziari, in merito ad altri 508 casi di tortura non conclusasi con omicidio, né su 449 casi per i quali si conosceva solo il nome della vittima. In altri 641 casi la Commissione non arrivò ad un parere unanime.)

## **2.2. Paraguay**

Il Paraguay venne governato dal 4/04/1954 fino al 3/02/1989 dalla medioevale dittatura del generale Alfredo Stroessner. Nel periodo in oggetto le vittime individuate secondo le stime delle associazioni umanitarie furono migliaia.

Uno dei principali organismi repressivi era il Departamento de Investigaciones diretto dal commissario Pastor Coronel, oggi deceduto. Pastor Coronel ricevette,

nel luglio del 1976, in dono dal suo collega cileno Contreras, una medaglia con la scritta "*En recuerdo de la Adhesión del Paraguay a la operación Condor*".

Il Condor prevedeva, come retro ricordato, la creazione di una banca dati di ricercati per motivi politici, dove far confluire le richieste dei diversi paesi. La banca dati venne creata ad Asunción del Paraguay e oggi è di pubblica consultazione. Infatti, come risulta dalle dichiarazioni rese all'udienza del 24/9/2015 dal Dr. Martin Almada, attraverso un ricorso "habeas data" un giudice paraguayano riuscì a trovare questi archivi, li confiscò e li mise sotto protezione giudiziaria. Sono cinque tonnellate di schede, video, fotografie e comunicazioni.

### **2.3. Uruguay**

Il 27/06/1973, con il consenso del presidente in carica, Juan Maria Bordaberry, avvenne un colpo di stato in Uruguay . Venne stabilito lo stato d'assedio, la censura sulla stampa, la chiusura del Senato e della Camera dei Deputati e la sospensione delle garanzie civili. A novembre furono dissolti i partiti politici. La dittatura durerà fino al 1/03/1985.

Una forte offensiva degli apparati repressivi, contro i Tupamaros, era già avvenuta nel 1972. Il 14/04/72 venne varata la legge di Declaracion de Guerra Interna e il 10 luglio una nuova Ley de Seguridad Nacional. Il principale organismo repressivo della dittatura era il Servicio de Inteligencia de la Defensa (SID) di cui era responsabile l'ammiraglio Amaury Pranti (oggi deceduto).

L'organismo Coordinator de Operaciones Antisubversivas (OCOA), diretto dal maggiore Josè Horacio Gavazzo, assistito dai capitani Manuel Cordero e Jorge Silvera, era il braccio operativo del SID uruguayano nel Condor.

La repressione in Uruguay fu particolarmente sofisticata. Riuscì a “classificare” i quasi tre milioni di abitanti in categorie secondo il “livello di pericolosità” che le “Fuerzas Conjutas” assegnavano a ciascuno dei cittadini. Tutti erano registrati, classificati e vigilati. Un “certificato di Fede Democratica” in relazione alla categoria o casella in cui il cittadino era stato inserito, reggeva i destini di quella persona per trovare un lavoro o perderlo, uscire od entrare nel paese, avere più o meno la propria vita ed i propri passi vigilati.

L'azione repressiva delle Forze Armate si riversò su un vastissimo ed eterogeneo gruppo della società uruguayana; in questo settore erano compresi sia gli appartenenti alle organizzazioni armate, sia i cittadini appartenenti ai partiti politici e alle associazioni che svolgevano attività sindacali o sociali, anche non strettamente politiche.

La così detta Dottrina di Sicurezza Nazionale (DSN) coinvolse tutto il paese.

In questo modo, il corpo ideologico militarista, organizzato come dottrina, tentò di modificare i parametri dell'agire sociale, modificare i parametri dell'azione politica, imporre nuove tipologie dei rapporti ed un diverso concetto della sovranità.

**La repressione in Uruguay – come negli altri paesi qui in esame – fu esercitata fondamentalmente tramite la prigionia, estesissima, molto prolungata ed in accordo ad un programma prestabilito, che cercava la distruzione del prigioniero, distruggendone la personalità e l'autonomia.**

E' importante sottolineare che negli undici anni di dittatura resse la cosiddetta “giustizia militare” e che le carceri erano stabilimenti militari di reclusione. Sotto l'orbita militare, il prigioniero veniva detenuto, interrogato, torturato, giudicato e

mantenuto recluso dalla stessa istituzione militare. La Costituzione uruguayana vieta la pena di morte. Ciò nonostante, tra il 1972 ed il 1985 morirono, in operazioni collegate alle forze militari, centinaia di persone. Molte di queste persone erano in stato di reclusione e morirono nel corso di interrogatori, sempre senza alcun controllo giudiziario. La consegna dei loro cadaveri ai familiari, quando avvenne, fu totalmente irriuale oltre che disumana: in bare sigillate, con certificati di morte falsati o difettosi, con vigilanza ai funerali.

Numerose persone furono abbattute in scontri armati, veri o simulati. Un numero non precisato morì per malattie da detenzione o suicidio

La morte era una conseguenza logica, frequentemente non impedita, dei maltrattamenti, quasi sempre voluta. Un militare sostenne: <<La tortura deve essere fatta in forma tale che non metta a rischio la vita della persona. Non per il fatto della vita stessa, ma perché se muore può portarsi via delle informazioni>>.

Dal 1973 avvenne, dentro e fuori le frontiere uruguayane, la desaparicion forzata di un numero elevato di persone, sia adulti sia bambini.

Le scomparse fuori frontiera cominciarono nel 1974 e furono possibili per il coordinamento repressivo: a causa della contiguità tra gli interessi politici ed economici attuati dalle dittature militari nel Cono Sud d'America, donde risiede la chiave dell'operazione Condor, ed il dilagare del Terrorismo di Stato.

Molti degli uruguayani scomparsi in Argentina erano rifugiati sotto la protezione dell' Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR). Ciò nonostante vennero commessi questi crimini (sequestri, deportazioni clandestine

e omicidi): in violazione di principi universalmente riconosciuti dal Diritto Internazionale.

Nel 1976 un gruppo di 27 uruguayani visse il proprio sequestro e detenzione in un carcere clandestino argentino: interrogatori sotto torture, deportazione clandestina in Uruguay, nuovi interrogatori, torture e prigionia. Furono sequestrati, tra maggio ed ottobre del 1976, decine di militanti politici rifugiati in Argentina tra cui i cittadini italiani Daniel Banfi (capo A1) , Pablo Recagno, (capo B1) Hector Orlando Giordano (capo E2).

Comunicati delle FF. AA uruguayane, del 29 e 30 ottobre 1976, riferirono sulla detenzione di un gruppo di 62 presunti invasori, numero che coincide, in modo suggestivo, con la totalità delle persone illegalmente trasportate e scomparse nella stessa epoca e appartenenti allo stesso gruppo politico (Partido por la Victoria del Pueblo).

Alcuni dei sopravvissuti di quella operazione hanno rilasciato, presso diversi organismi internazionali, testimonianza del loro calvario e del fatto di essere stati detenuti con persone successivamente scomparse. Quest'operazione faceva parte di un piano dell'esercito uruguayano nell'ambito del Condor e venne diretta dal Capo del SID, il già ricordato ammiraglio Amaury Pranti (ormai deceduto), dal tenente colonnello Rodriguez Buratti, poi comandante delle Forze Armate uruguayane, e dal maggiore José Horacio "Nino" Gavazzo; con il coordinamento ed il controllo operativo del Primo Corpo d'Armata dell'Esercito argentino e dei servizi segreti argentini (SIDE).

Da notare: la repressione illegale permise, a chi la praticò, di dedicarsi, protetti dal silenzio, al furto e all'estorsione, come è stato accertato nel caso di Gerardo Gatti, (capo B1).

Nel 1977 si verificarono nuovi sequestri e sparizioni di uruguayani in Argentina con le stesse caratteristiche: far coincidere la data con la detenzione di persone dello stesso gruppo politico in Uruguay (Grupos de Acción Unificadora), evidente segnale del Coordinamento repressivo. Anche in quest'occasione c'erano bambini e donne incinte. Anche qui, ci sono testimoni sopravvissuti ed è stato possibile recuperare due dei bambini nati in carcere.

I casi dei desaparecidos (sia nel territorio nazionale, come in azioni dell'Esercito uruguayano in territorio estero) portarono alla creazione di una Commissione Parlamentare d'indagine della Camera dei deputati nell'aprile del 1985. La Commissione raccolse un'infinità di testimonianze senza tuttavia avere forza istituzionale per portare a giudizio i militari. Nel novembre del 1985 concluse la sua opera. La Camera dei Deputati inviò alla Supreme Corte de Justicia una relazione dove si segnalò la scomparsa in Uruguay di persone tra il 1975 ed il 1978 con *«la piena convinzione morale ed evidenti indizi e presunzione della esistenza di gravi reati»*.

Le numerose denunce ricevute furono prima vagliate dai Tribunali militari, ma la Corte Supreme de Justicia stabilì la competenza della giustizia ordinaria, davanti alla quale, tuttavia, militari e poliziotti si rifiutarono di comparire. I processi segnarono il passo fino al 1986. Poi, con la Ley de caducidad de la pretencion punitiva del Estado, legge 15.848, che entrò in vigore il 22/12/1986, venne meno

in quel paese la possibilità di procedere contro i responsabili dei crimini della dittatura o di garantire risarcimenti alle famiglie delle vittime.

#### **2.4. Argentina**

Per ragioni che non parrebbero del tutto occasionali, non si è ancora giunti a portare a giudizio, per le vicende in esame nel presente, soggetti di questo Stato.<sup>5</sup>

E' tuttavia pacifico che l'Argentina figura, a pieno titolo, tra gli stati protagonisti del così detto Plan Condor, retro sommariamente illustrato; bastino, come esempi, i casi specifici infra rievocati e trattati (caso Banfi e caso Vinãs; – nonché il caso Giordano, che ne è uscito per morte dell'imputato –); ma anche le vicende dell'imputato uruguayano Troccoli, da altri illustrate.

Si rinvia a quanto infra si esporrà, con riferimento specifico al caso Banfi, lampante esempio di come, anche negli anni che precedettero il golpe vero e proprio, in Argentina vigeva un regime sconquassato quanto illiberale, specificamente già aderente all'accordo criminale tra Stati che, unitamente all'apparente assenza di dittatura, poi ufficializzata nel 1976, rappresentò una trappola per molti fuoriusciti dagli altri paesi, quali, in special modo, Uruguay, Paraguay e Cile.

Del resto, anche per queste vicende la dittatura militare appare come una continuazione sistematica dei criminali antecedenti, già in atto; e, come si ripete, meglio rievocati dai casi specifici in esame nel presente giudizio.

---

<sup>5</sup> Per la precisione: nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. emesso dal P.M. dr. Giancarlo Capaldo il 17/11/2010, a chiusura delle indagini relative al presente procedimento, gli indagati risultavano, complessivamente, 140, di cui 59 argentini; a prescindere da qualsiasi considerazione di merito – oggi, in questa sede, non più attuale – e da intervenuti decessi, è ben singolare che nessuna di quelle 59 notifiche agli indagati argentini, oltre alle altre del pari mancanti, sia andata a buon fine! Appare evidente che le rituali trasmissioni per vie diplomatiche e, comunque, istituzionali, siano risultate “lacunose”, per non dire macroscopicamente viziate.

Non dimenticando, comunque , – come infra sarà ulteriormente richiamato – le vicende, successive al golpe, per le quali militari argentini già sono stati giudicati e condannati con sentenze definitive della Corte d'Assise di Roma.

La dittatura militare argentina iniziò il 24/03/1976 e terminò il 10/12/1983.

Nel 1982 si scoprirono, in aree annesse a diversi cimiteri, fosse comuni ricolme di cadaveri non identificati. Questo diede luogo a grosse manifestazioni di sdegno popolare, capeggiate dai familiari degli oppositori del regime che erano stati sequestrati a partire dal 1976. La propaganda del regime aveva sostenuto che gli "scomparsi" erano in realtà fuggiti all'estero, mentre la speranza dei familiari li aveva portati a pensare che questi fossero prigionieri in caserme lontane, in istituti penitenziari della Patagonia. L'evidenza delle uccisioni di massa ebbe un grosso rilievo anche nei settori meno ostili al regime, e nel mondo intero.

Le "Madres de Plaza de Mayo" diventarono il simbolo dell'opposizione ai militari in quel momento. I militari, capeggiati dal generale Leopoldo Galtieri, pensarono di ribaltare il momento sfavorevole ricorrendo all'occupazione manu militari delle isole Malvine, a lungo oggetto di contesa col Regno Unito.

Alla disfatta militare che ne seguì, le forze armate non poterono rispondere se non con l'abbandono del potere politico; ma, per quanto riguarda eventuali azioni penali contro i militari responsabili di crimini, vennero emanati due importanti provvedimenti: il Documento final del 28/03/1983 e la Ley de Autoamnistia, la legge 23.040.

L'indignazione internazionale fu grande. Dall'Italia il presidente Sandro Pertini inviò due giorni dopo un telegramma agli autori di tale documento, il cui testo era il

seguinte: <<L'agghiacciante cinismo del comunicato col quale si annuncia la morte di tutti i cittadini argentini e stranieri scomparsi in Argentina nei tragici anni trascorsi sotto la dittatura militare, colloca i responsabili fuori dell'umanità civile. Esprimo lo sdegno e la protesta mia e del popolo italiano in nome degli elementari diritti umani, così crudelmente scherniti e calpestati>>.

Il presidente Alfonsín, a una settimana dal proprio insediamento, il 13/12/1983, con il decreto n. 158, procedette all'avvio di un processo contro le prime tre giunte militari; inoltre, Alfonsín nominò con il decreto 187 del 17/12/1983, una commissione incaricata di chiarire la sorte delle persone scomparse (art. 1), raccogliere denunce e prove in merito, e di redigere un rapporto (art. 2, comma E), che sarebbe stato consegnato al presidente medesimo. La commissione era composta da dieci membri di nomina presidenziale e sei scelti dalle Camere (art. 5 e 6).

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, aveva anche come scopo la pubblicazione di un dossier ove si facesse chiarezza sulle violazioni dei diritti umani verificatisi durante gli anni della dittatura, informando l'opinione pubblica di quanto era accaduto .

La scelta degli illustri personaggi che composero la "Co. Na. Dep", garantiva l'autorevolezza, l'indipendenza e l'obiettività delle informazioni contenute nel dossier.

Questo "informe" è stato pubblicato con il titolo "Nunca mas."

Prima della fine del mese, il 27/12/1983, il parlamento abrogò la legge 23.040, la cosiddetta Ley de Autoamnistia.

Si instaurò un processo contro i vertici della giunta militare.

La sentenza di condanna dei generali venne emessa il 9/12/1985.

La suddetta sentenza fu impugnata davanti alla Corte Suprema e venne da questa confermata il 30/12/1986. Era la prima volta che un dittatore, un ex-presidente de facto, di un paese sudamericano (e non sono molti i casi nel mondo) venisse condannato da un regime democratico.

Nel 1986, i due anni a disposizione dei tribunali militari per giudicare ufficiali e sottufficiali scadettero e i tribunali federali incominciarono ad avocare a se i procedimenti. A questi processi cercò di porre limite il governo proponendo e facendo approvare dalle Camere la legge n. 23.492, del 22/12/1986, conosciuta come legge del "Punto Final".

Questa fissò il brevissimo termine di 60 giorni per riassumere i processi in corso avanti alla giurisdizione ordinaria. Dei 1.300 indagati dalla Co. Na. Dep. rimasero a giudizio solo 460 militari.

I processi così avviati dai tribunali ordinari all'inizio del 1987 provocarono, nei mesi successivi, una pioggia di mandati di comparizione nelle caserme. L'effetto della legge di Punto Final era stato quello di concentrare in 60 giorni dieci anni di vicende giudiziarie.

Nella settimana di Pasqua del 1987 un maggiore -noto come torturatore e direttore di un campo di detenzione e sterminio- si rifiutò di comparire davanti ai Magistrati. Gli ufficiali di una Scuola Militare solidarizzarono con il collega sotto inchiesta, autoconvocandosi nella loro caserma: iniziava così la più grave crisi militare del governo democratico. Gli ufficiali nazionalisti riuscirono con la loro sommossa a far

dimettere il Capo di Stato Maggiore, e a far approvare la "Ley de Obediencia Debida" che divenne la legge n. 23.521.

La legge conosciuta come "Ley de Obediencia Debida," configurava una generica e precostituita scriminante a favore dei militari macellai, responsabili delle migliaia di sparizioni di persone, che andarono esenti da processo. Si ribadisce: una scriminante non accertanda dal giudice, caso per caso, ma predeterminata presuntivamente, " iuris et de iure".

Il 7/10/1989 il Presidente Menem con il decreto 10/02 completò l'opera, concedendo il così detto "indulto" ai generali di divisione e a pochi alti militari ancora sotto processo. Altri decreti emessi in tale data applicarono analoghi benefici a persone accusate di terrorismo (alcune per la verità già defunte) e a militari uruguayani che avevano operato a Buenos Aires (decreto 1003/89), a militari che erano intervenuti nelle sommosse contro il Presidente Alfonsin negli anni 1987-1988 (Decreto 1004/89), e ai membri della Junta Militar (Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya, Basilio Lami Dozo) che aveva portato al disastro della Guerra delle Malvinas e che per questo erano stati condannati.

Il 30/12/1990 il presidente Menem, con una nuova serie di indultos, pose fine a tutte le detenzioni (definitive o cautelari) ordinate dalla magistratura per la vicenda dei desaparecidos. I cinque componenti delle giunte militari, condannati nel 1985 (Jorge Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola e Armando Lambruschini) e il comandante militare di Buenos Aires, generale Suarez Mason, il cui procedimento doveva arrivare ancora al dibattimento, vennero posti in libertà.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Per il generale Suarez Mason la giustizia sarebbe arrivata più tardi, in Italia, con il noto processon.21/99 e n.40/2000, che porta anche il suo nome, svoltosi avanti alla Seconda Corte d'Assise di Roma.

## **2.5. Brasile**

La dittatura militare iniziò in Brasile il 1/04/1964, ma la parte più cruenta della repressione avvenne a partire del 13/12/1968 con la approvazione dell'Acta Institucional n. 5. Durante i governi dei generali Garrastazu Medici (1969-1973) e Geisel (1973-1979) in Brasile ci furono centinaia di desaparecidos e assassinati, migliaia di detenuti per ragioni politiche e dovettero fuoriuscire 10.000 persone.

L'adesione al Plan Condor è fatto noto.

Una lenta apertura che sboccò nella transazione democratica venne poi avviata in Brasile dal presidente Joao Baptista Figueredo nel 1979.

## **2.6. Bolivia**

Nemmeno questo paese brillò per strutture di governo stabili, tanto meno democratiche; in sintonia, del resto, con gli altri paesi già citati; e non solo.

Nel 1952, a seguito di un colpo di Stato militare, scoppiò la cosiddetta "rivoluzione boliviana." Divenne presidente della Repubblica Víctor Paz Estenssoro.

Nel 1964, un colpo di Stato destituì Estenssoro, che era arrivato alla terza legislatura consecutiva.

Negli anni tra 1966 e 1971, con successivi colpi di stato, si avvicendarono governi illegittimi, oltre che deboli, insicuri .

Nel 1967, l'esercito boliviano, appoggiato dalla CIA, catturò e uccise Ernesto Guevara (il Che).

Nel 1971, salì al potere con un golpe, il Generale Hugo Banzer Suárez. L'economia segnalò una apparente ripresa, ma a discapito della libertà e dei diritti umani.

Nel 1978, Banzer indisse le elezioni, ma senza risultati apparenti, comunque stabili.

Infatti negli anni 1978-1981 si alternarono colpi di stato di fazioni avverse e governi di breve periodo.

In questo ultimo periodo si colloca il governo di Luis García Meza Tejada e del suo ministro dell'interno Luis Arce Gomez.

Annotazione significativa:

Questo governo – caratterizzato, come gli altri, da un regime dittatoriale e liberticida – si valse anche della collaborazione di noti fascisti, aderenti al così detto “ Condor nero”, quale Stefano delle Chiaie, e di nazisti fuoriusciti; fra cui il tristemente noto criminale Klaus Barbie, detto il “Boia di Lione”.

-----\*

(Sia consentita, per completezza del quadro storico sopra sommariamente rievocato, una annotazione doverosa, relativa a circostanze non comprese, se pur note, nell'ambito dell'oggetto processuale: il periodo in esame coincide, in buona misura, con la presidenza degli S.U. in capo a Nixon, con l'opera di Henry Kissinger come Segretario di Stato. Quindi, con la politica degli S.U., allora soprattutto, tutta tesa a continua ingerenza, più o meno occulta, per ragioni politiche ed economiche, nelle vicende di quasi tutti i Paesi dell'America Latina.

Basti citare il testo “CIA Diary. Inside the Company”, di Philip Agee, Penguin Books, 1975, ampiamente descrittivo di tali interventi).

### **3. Osservazioni di carattere generale in diritto.**

Ci si consenta, ancora, qualche, sicuramente pleonastica, annotazione, quanto basta per mettere in relazione, nei limiti consentiti, il presente con i procedimenti simili che si sono svolti in precedenza, tutti presso la Corte d’Assise di Roma.

#### **3.1. Sulla giurisdizione.**

La sentenza 541/04 della Suprema Corte di Cassazione, a conclusione del primo procedimento svolto contro militari argentini per le ormai tristemente note vicende individuate con l’agghiacciante definizione “desaparecidos” – il processo Suarez Mason e altri – ha posto una parola definitiva e non più in discussione né, tanto meno, superata, sull’applicazione dell’art. 8 C.p.; in special modo, sulla qualificazione di delitto politico: essendo, tutti questi eventi, ben configurabili come delitti sia soggettivamente che oggettivamente politici; che , commessi a danno di cittadini italiani, determinano la deroga al principio di territorialità prevista dalla citata norma penale.

Nulla quaestio, pertanto, sulla giurisdizione di codesta Autorità Giudiziaria.

**3.2.** Non traggano in inganno malintesi principi di diritto positivo, – è stato talvolta tentato, perfino, nei confronti dei crimini nazisti – secondo i quali si possa pretendere lecito quanto attuato da uno Stato, se dotato di potestà istituzionale, idonea ad operare con criteri e metodi in quel momento, storicamente e geograficamente circoscritto, apparentemente consentiti solo perché autoritariamente assunti e applicati.

Nelle vicende in esame – come per i crimini nazisti – si è trattato di palesi, gravissime violazioni, ancor prima che del codice penale, delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, anche all'epoca dei fatti: alle quali il nostro ordinamento si conforma, secondo quanto previsto dall'art.10 della nostra Costituzione.

**3.3.** Tutti i delitti portati all'attenzione della Ecc.ma Corte sono caratterizzati da una fase consumativa complessa, per fasi collegate e cooperazioni di persone del pari collegate; tali da potersi senza dubbio configurare sempre – come l'istruttoria dibattimentale ha messo in luce – concorso di persone (qui anche di diversa nazionalità, considerata la intrinseca natura del Plan Condor) e/o concorso di cause secondo la previsione dell'art. 41 C.p.; concorsi, l'uno e l'altro, tali da determinare, inesorabilmente, il nesso di causalità di cui all'art. 40 C.P.

Tale enunciazione è stata e viene verificata caso per caso.

**3.4.** La condotta accertata a carico degli imputati ed a danno delle povere vittime comprende, sempre, il sequestro di persona, nella forma e nei luoghi, di volta in volta, individuati o individuabili, aggravato dallo scopo di estorsione.

Tale condotta ed il conseguente reato con essa consumato – soprattutto avuto riguardo alle modalità operative (all'uso costante delle armi, ai luoghi clandestini di detenzione, alle forme violente di costrizione, alle sempre concomitanti torture a scopo estorsivo) – comporta in se, sempre, la previsione ben configurabile, per non dire certa, dell'evento morte; che è , come più volte affermato dal S.C., *“ontologicamente insito nel sequestro di persona a scopo di estorsione”*.

Non solo ad opera degli esecutori materiali, bensì di tutti i concorrenti; che di tale prospettato evento non possono non rispondere sia sotto il profilo dell'elemento psicologico, sia come risultato delle condotte concorrenti.

Ecco perché –in forza del concorso, di persone e di cause, cui sopra si è accennato, argomento che infra verrà ripreso in relazione a casi specifici – è conseguente attribuire agli imputati, tutti, l'imputazione di omicidio aggravato dei soggetti la cui sparizione – rectius, soppressione – è portata all'esame della Ecc.ma Corte.

Del resto, gli elementi costitutivi del Plan Condor, (le direttive concordate tra gli aderenti e trasmesse dagli organi apicali ai vari subordinati, le modalità esecutive imposte gerarchicamente e pedissequamente eseguite, comportarono unicità concorsuale della condotta – voluta e, comunque, programmata – inesorabilmente omicidiaria. Dalla catena di comando, tipicamente militare , nessuno è escluso.

A conforto di quanto qui sopra in sintesi affermato – ai punti 3.3 e 3.4 – sia consentito riportare un passo significativo della Sentenza n. 12/06 reg. gen. n. 5/07. inserz. Sentenza emessa dalla II Corte di Assise di Roma il 14/3/2007, (pagg.85,86,87) nel processo a carico degli appartenenti alla struttura militare del campo di detenzione Esma, in Buenos Aires, per analoghi delitti perpetrati in Argentina durante la dittatura militare, sentenza confermata dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione.

*"Di questi delitti gli attuali imputati sono responsabili secondo le norme sul concorso di persone nel reato: Vildoza, quale comandante del famigerato gruppo 3.3.2, Acosta, Astiz e Febres quali componenti dello stesso, devono ritenersi autori materiali degli omicidi avendo posto in essere, quantomeno, una frazione*

*dell'attività esecutiva dei delitti; essi hanno scelto gli obbiettivi da colpire, li hanno sequestrati, li hanno torturati, li hanno tenuti in cattività per mesi, ne hanno deciso la sorte ed, infine, li hanno consegnati a coloro che li hanno gettati a mare, ben consapevoli della fine che avrebbero fatto.*

*Hanno, pertanto, certamente concorso con coloro che gettavano i prigionieri a mare, allo stato rimasti sconosciuti, cosicché, dato il principio dell'equivalenza delle cause, secondo il quale le cause concorrenti sono tutte e ciascuna causa dell'evento, la loro condotta deve ritenersi eziologicamente collegata all'evento morte; la loro condotta, iniziata con l'apprensione del sequestro e proseguita con le barbarie già descritte, aveva termine, senza soluzione di continuità, con il "traslado", ovverosia con la morte, della vittima; per tutte le ragioni già dette (programmazione preventiva, militarizzazione, clandestinità, omogeneità dei metodi di repressione), sarebbe poi grottesco ipotizzare la condotta di coloro che gettavano in mare i prigionieri alla stregua di una causa sopravvenuta, in grado di interrompere il rapporto causale in quanto operante con assoluta autonomia e tale da sfuggire alla prevedibilità degli imputati. Per la stessa ragione nessun rilievo può avere la tesi sostenuta dalla difesa secondo la quale non vi è la prova certa che l'Aieta ed i due Pegoraro siano stati uccisi all'Esma, potendo essere stati realmente trasferiti presso altri CCD, dove poi avrebbero trovato la morte; in primo luogo non vi è alcuna prova di tale circostanza, mentre vi sono prove in senso opposto sulla loro permanenza all'Esma.....; in secondo luogo, quanto già detto in ordine alla causalità dei delitti ed alla compartecipazione dolosa degli imputati, non farebbe venir meno la responsabilità degli stessi neppure se fosse vero quanto paventato dalla difesa. In poche parole nell'attuale procedimento non rileva chi siano gli ignoti che materialmente hanno gettato dagli*

*aerei i prigionieri ( e nulla esclude che l'abbiano fatto gli stessi imputati, in esecuzione della direttiva secondo la quale tutti gli ufficiali dovevano partecipare ad almeno un volo della morte), poiché è ampiamente provata l'unitarietà della condotta dei militari: la Suprema Corte si è più volte pronunciata sulla struttura unitaria del reato concorsuale, nel quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché gli atti dei singoli sono al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri, quando tra gli stessi sussiste una connessione causale rispetto all'evento e ciascuno è consapevole del collegamento finalistico dei vari atti posti in essere (Cassazione, 25/1/90, Sez. 1, Vito)."*

Stesso principio, del resto, era stato affermato nella sentenza n°40/2000 emessa dalla seconda Corte d'Assise di Roma nei giudizi riuniti n°21/99 e 3/2000; nella quale era stata affermata la responsabilità di Carlos Guillermo Suarez Mason e di Omar Santiago Riveros, capi , rispettivamente, della zona 1 di Buenos Aires e della zona 4 "Tigre Campo De Majo" per i delitti giudicati in quel procedimento a danno di cittadini italiani.

(Si è trattato, come ricordato, del primo giudizio instauratosi in Italia per "desaparacidos" italiani in Argentina). La motivazione, in proposito, afferma, compendiando: *"Tali delitti sono stati materialmente compiuti da persone che erano gerarchicamente sottoposte ai due imputati e che hanno agito in esecuzione di ordini militarmente trasmessi."*

Alla luce dei principi esposti – in ogni caso pacificamente consolidati in dottrina ed in giurisprudenza, comunemente applicati – ben facilmente è stato individuato il ruolo che ciascuno degli odierni imputati rivestiva nelle singole vicende omicidarie portate all'esame dell'Ecc.ma Corte.

Ruoli tutti concorrenti, condotte funzionali agli eventi di cui alle imputazioni, crimini, collettivamente voluti, specificamente preventivati e programmati, collettivamente commessi.

\_\_\_\_\_.

Questi principi – sulla cui applicazione ben difficilmente potrebbero affiorare dubbi – appaiano in buona misura adottati ed applicati dalla sentenza di primo grado.

Infatti, come ricorderemo e già in altre occasioni ricordato, è stata senza esitazione riconosciuta la responsabilità diretta dei titolari di posizioni apicali nei singoli paesi e nelle singole vicende, responsabili primari, per le direttive impartite in attuazione del Plan Condor; le cui esecuzioni avevano rappresentato il seguito delle condotte omicidiarie individuate; (esecuzioni in concorso, attraverso frazioni collegate ed indissolubili della condotta).

Quindi responsabili primari, i titolari di posizioni di comando, diretti esecutori del Plan Condor; quando non “contraenti” originari di quell’accordo criminale.

Concorrenti materiali, non certo titolari di concorso morale, non configurabile in capo a chi è in posizione di comando e impartisce ai subordinati – in forma specifica o in forma di direttive inesorabili ed inequivoche – gli ordini vincolanti, per forza gerarchica, diretti al previsto e perseguito progetto di annientamento di tutti gli oppositori politici.

**Non del pari appaiono applicati i principi qui – sommessamente ma senza esitazione – enunciati, nella parte in cui la sentenza di primo grado ha optato per la decisione di mandare indenni da condanna i titolari di funzioni subordinate ma – per posizione, per ruolo e per acritica adesione – palesi**

**partecipi ed esecutori della condotta omicidiaria; se ne parlerà infra, in ordine al capo M1; ma altri ne hanno parlato o ne parleranno: oggetto di specifico gravame.**

**In special modo, poi, si richiama quanto puntualmente messo a fuoco dalla P.M. dr.ssa Tiziana Cugini e dal P.G. consigliere Francesco Mollace nel corso delle conclusioni svolte all'udienza del 18/3/2019.**

\_\_\_\_\_.

E' opportuno rilevare, fin d'ora, in ordine ai casi specifici, una singolare tesi prospettata a supporto del proprio atto di appello dalla difesa di Juan Carlos Blanco e degli imputati peruviani: secondo la quale, per i casi giudicati, non sarebbe configurabile un'ipotesi di concorso, bensì di associazione per delinquere. A prescindere dalla difficilmente configurabile utilità che deriverebbe agli imputati da tale diversa imputazione, sembra di dover escludere l'ipotesi; posto che non si configura un vero *pactum sceleris*, contratto, a monte, da vari partecipi, preposti e subordinati; bensì le condotte relative ai singoli delitti si articolano, di volta in volta, partendo da direttive generali accettate ed eseguite secondo specifiche, ad hoc, individuate zone geografiche e di competenza; finalizzate, di volta in volta, all'obbiettivo prefisso.

Delle quali il titolare di posizione di comando non poteva non essere responsabile per le direttive impartite, mai revocate o contraddette, eseguite puntualmente dai subordinati; condotte, del resto, mai revocate, mai poste in discussione, confermate, anche tacitamente, senza alcuna riserva e costantemente reiterate.

Perfino i primi processi – più simbolici che effettivi – celebrati in Argentina a carico dei vertici della giunta militare golpista – Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini, riconobbero a carico di quegli imputati le gravissime imputazioni loro contestate.

Così come, si ripete, avvenuto per i processi già celebrati in Italia.

Non pare, pertanto, che questa tesi difensiva possa essere condivisa.

**3.5.** Il principale reato ascritto agli imputati, rispettivamente, per i singoli casi, è quello di omicidio aggravato.

Sussistono, sempre, come la ricostruzione delle singole vicende ha accertato, quanto meno:

- L'aggravante della premeditazione, (art. 577 c.1 n.3 C.P.).

Tutte le operazioni, ben lungi da essere casuali, erano accuratamente programmate e finalizzate alla repressione fino all'annientamento estremo degli individui.

Perché mai la così detta "Carovana della Morte" in Cile, di cui infra, si sarebbe chiamata così, senza una precisa programmazione?

- L'aggravante delle sevizie e della crudeltà (art. 61 c.1 n.4 C.p.); modalità usuali, pianificate non solo al fine di ottenere informazioni utili – il che, comunque, non escluderebbe la sussistenza della contestata aggravante – ma anche, soprattutto, per annientare l'individuo fisicamente e psicologicamente, con lo scopo precipuo, "punitivo", di infliggere la maggior sofferenza possibile, oltre alla soppressione della vita.

#### **4. Esame dei singoli capi di imputazione**

##### **4.1. Capo A1: caso Banfi**

###### **Imputato : Juan Carlos Blanco**

Daniel Banfi venne sequestrato il 13 settembre 1974, più o meno in concomitanza con una riunione che viene comunemente definita pre-Condor, perché l'origine del Condor è catalogata in quella riunione dell'ottobre-novembre del '75, avvenuta a Santiago del Cile, dove i singoli Stati presero i noti accordi vincolandosi reciprocamente. Ma, noi abbiamo accertato, attraverso le deposizioni che si sono susseguite, del tecnico del pubblico ministero, Barrera, del tecnico dell'avvocatura dello Stato, Osorio e altri, che ci furono una serie di riunioni preparatorie, tra cui anche una a Buenos Aires, a cui parteciparono solo alcuni degli aderenti. Quindi, le vicende erano già in atto; in sostanza, il Plan Condor non fa altro che ratificare, dare legittimità a quello che ripetutamente era stato oggetto di accordi plurilaterali ma non completi, non sistematici, concludendo l'aspetto vincolante, definitivo dell'accordo stesso.

In primo grado si è acquisita una serie di testimonianze.

**4.1.a.** Abbiamo per prima la deposizione di Aurora Meloni, all'udienza del 4 giugno 2015. Aurora Meloni era la moglie di Daniel Banfi. Aurora Meloni ha ricordato la situazione repressiva che c'era in Uruguay, la militanza politica che svolgeva già in quel paese Daniel Banfi, la militanza che in vista di questi pericoli in relazione alla militanza politica determinò la fuga in Argentina di Banfi, ancor prima del golpe del '73. Ha ricordato, Aurora Meloni, che si insediarono in Buenos

Aires, che Daniel Banfi si mise a lavorare; non in clandestinità, anche se aveva fatto parte, a suo tempo, del gruppo 26 Marzo, che a sua volta faceva parte del cosiddetto Frente Amplio; in assoluta tranquillità, pareva.

Il 13 settembre del '73, alle tre di notte, si presentò nella loro abitazione un gruppo armato dichiarando al citofono "siamo la polizia", il gruppo arrivò e si vide subito che non era la polizia ufficiale, Aurora Meloni e Daniel Banfi rilevarono che, in quel gruppo, era inserito Héctor Campos Hermida, un commissario uruguayano. Quindi, quella che si dichiarava essere la polizia argentina, in effetti aveva nel suo seno un operatore uruguayano e anche piuttosto noto per la sua attività cosiddetta antisovversiva.

(Ed ecco, quindi, il primo esempio di quella collaborazione tra Stati, retro ricordata: la collaborazione tra Uruguay e Argentina.

Ricordo, incidentalmente, come in parte anticipato: siamo nel '73, l'Argentina in quel periodo non aveva ancora subito il golpe, che si sarebbe verificato, poi, nel '76. Quindi, per i poveri fuoriusciti dai paesi dove già c'era in atto una dittatura o che subivano pressioni o minacce dall'ordine costituito, l'Argentina figurava essere, in quel momento, un paese apparentemente democratico. In Argentina arrivarono fuoriusciti dall'Uruguay, e dal Cile. Anche se l'Argentina in quel momento, già versava in cattive acque, erano state adottate soluzioni governative alquanto precarie, dopo il ritorno di Juan Peron, richiamato dall'esilio in Spagna. Dopo il governo di Juan Peron, che durò circa un anno, a seguito della morte dallo stesso, il governo venne assunto dalla moglie, Isabelita, la seconda moglie di Juan Peron; un governo debole, tutto nelle mani di una "eminenza grigia", (ma senza Richelieu!) dal nome di Josè Lopez Rega. Con l'adozione dei peggiori

strumenti reazionari. Fu conseguente, nell'ottica imperante, che nel giro di qualche anno l'ingovernabilità portasse al golpe del '76,)

In quel momento, la presenza inaspettata di organi alquanto eterogenei di polizia fu chiarita e sicuramente illuminata dalla presenza, tra quelli, di questo Héctor Campos Hermida, che i due coniugi Banfi riconobbero come già agente in Uruguay. Cominciarono gli interrogatori, – sempre secondo la deposizione di Aurora Meloni – chiesero a Banfi qual era il suo nome di battaglia, considerandolo, quindi, un militante ancora in attività, chiesero se conosceva un certo Andrea Correa, personaggio dalla connotazione non ben chiara; per quello che Correa aveva detto, probabilmente: un personaggio che ricompare, non si capisce bene che ruolo avesse: risulta che fosse stato catturato dalla squadraccia definita triplice A, una squadra di volontari, ovviamente di estrema destra, che andavano a colpire gli oppositori. L'avevano catturato e poi rilasciato legato a un albero; dopodiché era stato riarrestato dalle forze "regolari", vale a dire questo tipo di polizia con l'aggiunta della polizia uruguayana. Sta di fatto che Correa si è salvato. Oggi vive in Argentina, ha sposato la figlia di un militare. Il personaggio rimane assolutamente oscuro, come rimane oscuro – ma, forse, intuibile – il ruolo che giocò in questa vicenda. Sicuramente da Correa provenivano informazioni utilizzate dagli agenti operanti.

Assieme a Banfi c'era, in casa loro, un amico, Luis Latronica, un uruguayano vivente in Cile, sicuramente ricercato. Tanto è vero che Aurora Meloni ha ricordato che gli operanti in quel contesto dissero qualcosa come "abbiamo fatto gol da metà campo", come a dire "abbiamo... una bella sorpresa, che fortuna che abbiamo avuto, abbiamo preso due soggetti in un colpo solo". In effetti, entrambi,

Banfi e Latronica, furono sequestrati. Aurora Meloni ricorda questo commiato dal marito, lo sguardo che si lanciarono i due, e vide il terrore dipinto negli occhi di Daniel Banfi, che forse aveva già capito, ricorda le parole di Luis Latronica che disse "ci portano al massacro". Avevano già intuito l'epilogo.

Aurora Meloni non si acquietò – ha narrato – e cominciò a svolgere ricerche. Nel corso di queste ricerche accertò che in una sede di polizia, in una stanza dello stesso ufficio, era ubicato anche l'ufficio di Campos Hermida, con la copertura che questo soggetto si sarebbe dovuto occupare dell'operazione antinarcofici. E' chiaro come mai questo soggetto, che non operava ufficialmente, stava in un contesto che doveva essere ufficiale. Ulteriore prova di come si svolgeva, anche nei dettagli, l'esecuzione del Plan Condor.

Aurora Meloni descrive le varie ricerche che fece, spesso trattata male dalle autorità che andava a interpellare; fino a quando fu indirizzata al commissariato di Sant'Antonio di Areco, e di lì, ultima tappa, all'obitorio. Nell'obitorio, avvenne il ritrovamento di tre corpi: Banfi e Latronica, sequestrati, e Jabif, un terzo, legato a loro da amicizia. Il ritrovamento era avvenuto in una fossa in campagna, una fossa comune, i corpi erano massacrati, con le mani tagliate, sfigurati dalla calce viva per renderne difficile il riconoscimento. Un contadino del luogo ricordava di essere stato presente mentre avveniva l'operazione e di essere stato fatto oggetto di spari intimidatori da quelli che operavano, per cui era dovuto fuggire; ma poté raccontare il tutto.

Questo, dei casi trattati da questa difesa, è l'unico caso in cui il corpo è stato ritrovato. Unica consolazione.

**4.1.b.** Sempre del caso Banfi, deposizione di Nicasio Romero, udienza del 4 giugno 2015. Altro uruguayano che viveva in Argentina, lavorava in un negozio di dischi, era amico di Banfi. Rapito il 12 di settembre del '74, il suo rapimento venne preceduto dalla visita nel luogo di lavoro di alcuni soggetti non meglio identificati che chiesero al datore cosa sapeva di lui, cosa ne sapeva di Daniel Banfi; e altro. Dichiarando di essere del gruppo 26 Marzo. In effetti, si intuisce che fossero persone mandate in avanti scoperta, che poi operarono il rapimento. Anche allo stesso Romero venne chiesto se conoscesse Andrea Correa. Sequestrato, venne portato in un luogo di detenzione non meglio identificato, ove trovò Banfi, accertò che chi svolgeva gli interrogatori in quel luogo erano uruguayani, ma le guardie erano argentine. Entrambi subirono torture. Per sua fortuna Nicasio Romero venne liberato, e ha potuto raccontarci tutto questo.

Ha confermato che Juan Carlos Blanco era ministro degli esteri di Uruguay.

**4.1.c.** Segue, la deposizione di Oscar Bonilla, sempre all'udienza del 4/6/2015, cognato di Guillermo Jabif, il terzo corpo trovato in quella fossa comune. Anche Bonilla era fuggito dall'Uruguay in Argentina, era membro del 26 Marzo. Jabif era stato prima imprigionato in Uruguay, poi rilasciato, fuggito in Argentina; in Argentina subì la stessa sorte degli altri due, cioè, di Banfi e di Latronica.

**4.1.d.** All'udienza del 4 giugno 2015 è stato anche sentito Oscar Destouet, uno storico, docente di storia, che ci riporta dati precisi, storici, di conoscenza in buona misura consolidata, antefatti rispetto ai fatti in esame: i servizi argentini sorvegliavano gli esuli uruguayani, seguendo le indicazioni del Plan Condor, degli accordi precedenti o successivi o concomitanti. Nei loro archivi esiste una

relazione di servizio in proposito, fornisce informazioni sul funzionamento del servizio di *intelligence* e dello stato maggiore congiunto, delle tre armi, le strutture operanti, dentro e fuori Uruguay. Anche Destouet parla di una riunione multilaterale del settembre del '74, quella che abbiamo definito pre-Condor. Conferma le funzioni di Campos Hermida, coordinatore dell' OCOA, in funzione di coordinamento delle operazioni antisovversive. Il referente di Campos Hermida, che abbiamo visto partecipare al sequestro di Banfi, era l'ispettore generale Victor Castiglione; il referente superiore era il ministro degli interni membro del consiglio di sicurezza nazionale: composto, per l'appunto, dal ministro degli interni, dal ministro degli affari esteri e dai comandanti delle tre armi. Tutte le operazioni importanti programmate provenivano da tale organismo.

Il ministro degli affari esteri era Juan Carlos Blanco. Quindi, possiamo ben dire che di queste operazioni, condotte da quell'organismo di cui faceva parte in posizione di comando, Juan Carlos Blanco fosse responsabile, consapevole autore delle direttive criminali, rievocate anche dalle testimonianze che segue.

**4.1.e.** C'è, infine, la deposizione, per questo caso, di Zelmar Michelini, all'udienza del 5 giugno 2015; figlio del senatore uruguayano Zelmar Michelini, omonimo. Il padre, senatore, trasferito a Buenos Aires nel '73, dopo il golpe, ciononostante continuò a svolgere attività di tutela dei diritti e di opposizione alla dittatura, con articoli, anche di giornale, presenze in tivù. Per non smentirsi gli operatori dell'Uruguay tenevano in prigionia la figlia del senatore, sorella del dichiarante, usandola come metodo di pressione, minacciando di torturarla. Il padre senatore continuava a essere sorvegliato mentre viveva in Argentina, a questa sorveglianza partecipava anche Campos Hermida.

Vennero a conoscenza della morte di Banfi e di altri sequestri di uruguayani.

Il congresso degli Stati Uniti in quel periodo aveva invitato il senatore davanti alla commissione relazioni internazionali del parlamento. Juan Carlos Blanco, ministro degli esteri, ordinò il ritiro del passaporto al senatore e cominciarono le torture, prima solo minacciate, alla figlia in loro prigionia. Il consiglio di sicurezza, il COSENA, si prefiggeva di neutralizzare il senatore.

Avvenne il golpe del 24 marzo '76 in Argentina, quindi, cominciò, anche se occultamente, la catena di sparizioni.

Il 18 maggio 1976, alle quattro del mattino, dopo che il senatore aveva da pochi giorni partecipato a una sessione del Tribunale Russell, tenuta a Roma, dove evidentemente aveva esposto le sue teorie che non erano assolutamente piaciute ai militari, membri di polizia argentina e uruguayana lo sequestrarono.

Il 20 maggio il senatore venne ucciso, e venne ucciso, si noti la raffinatezza, il giorno del suo compleanno, assieme al senatore Héctor Gutiérrez, e lasciato, altra raffinatezza, in Viale delle Piane: il nome della via corrisponde al nome della famiglia della moglie del senatore, madre del dichiarante!

Fu tentata la denuncia alla polizia argentina: si rifiutò la polizia argentina, non ne sapeva nulla, né voleva saperne nulla. (Nessun controllo di quel che avveniva clandestinamente: un potere occulto, ma tacitamente legittimato!)

Michelini ha fatto precisazioni sull'attività del COSENA: Campos Hermida rispondeva allo stesso COSENA; accertato – ha dichiarato il teste Michelini – che il 7 maggio 1976, cioè, poco prima del sequestro, Juan Carlos Blanco, nella sua già rievocata veste, si era riunito con la polizia argentina per decidere le sorti del senatore: le sorti del senatore furono quelle descritte.

Conclusioni, dai dati probatori, testimonianze ed acquisizioni storicamente certe: dell'imputato Juan Carlos Blanco sono risultati accertati il ruolo e l'operatività "antisovversiva": era ministro degli esteri, membro dell'organismo repressivo citato, in posizione direttiva di comando delle operazioni di illecite repressioni e soppressioni, quali quelle di Banfi, di Latronica, di Jabif, di Michelini, di Gutierrez. Sicuramente responsabile, in concorso con esecutori rimasti ignoti, dell'omicidio aggravato di Daniel Banfi.

Con responsabilità aggravata nell'ambito del concorso ex art.112 C.P.: il principale responsabile.

\_\_\_\_\_.

La sentenza della Corte di primo grado, che tratta questo capo da pag. 6 a pag.12, non ha esitato a riconoscere la responsabilità inequivoca di Juan Carlos Blanco, con specifico riferimento alla posizione apicale ed al ruolo sia generale che specifico dello stesso (pag. 10-11): la sua posizione politica verticistica, l'origine della catena di comando – dotata della *"caratteristica tipica ... che l'ordine parta dall'alto e dall'alto si propaghi verso il basso... una disciplina rigidamente gerarchizzata... l'apporto del capo militare (o politico) mediante la formulazione dell'ordine di annientamento degli avversari politici, anche se non individualizzante ..."*. In altri termini: *"la riconducibilità al Plan Condor dell'omicidio" ...*; Plan Condor, come accertato, *"operativo da facto già prima della sua formalizzazione"*.

(Chiarita e correttamente affermata, nei termini qui riassunti, l'indiscutibile responsabilità di Juan Carlos Blanco, ministro degli esteri e principale autore delle direttive esecutive del Plan Condor, e delle loro articolate attuazioni, il seguito della motivazione qui richiamata – pag. 11-12 – adotta criteri per la qualificazione

delle condotte dei subordinati che non si condividono, come retro anticipato, e che, estranei allo specifico caso qui trattato, mancandone specifica individuazione, viene adottato per altri casi, per i quali saremo indotti a censura).

In ogni caso, la condanna di Juan Carlos Blanco non può che essere confermata.

Ciò anche superando quanto espresso dalla difesa dello stesso in sede di gravame, come retro richiamato; perché il coinvolgimento specifico di Blanco nel delitto di cui al presente capo di imputazione e nelle vicende delittuose connesse, così come anche rievocato dalle deposizioni testimoniali richiamate, è assolutamente accertato; per cui, quand'anche si ritenesse configurabile l'ipotesi incriminatrice, prospettata dalla difesa, di associazione per delinquere – il che, come si è detto, è da escludere – non potrebbe certo invocarsi l'estraneità del capo per condotta sfuggita al controllo dello stesso, contemplata nei dettati giurisprudenziali richiamati da quella difesa, perché la circostanza sarebbe espressamente esclusa dai comportamenti accertati a carico dell'imputato stesso, sia per questo che per gli altri casi richiamati.

\_\_\_\_\_.

#### **4.2. Capo I 2 : Caso Viñas**

Il caso Viñas è un caso un po' particolare, Abbiamo la moglie, Claudia Allegrini, che si trovava e si trova nello stato psichico emerso nel corso del giudizio di primo grado: venne per deporre e poi non se la sentì; per motivi futili, forse, ma che

denotano lo stato in cui probabilmente versa a seguito delle vicissitudini a cui non ha saputo reggere.

Viñas aveva svolto attività in Argentina nella gioventù peronista, era stato già detenuto a Villa Devoto, poi rilasciato nel 1980, e a quel punto aveva deciso di riparare a Rio di Janeiro perché in quell'anno era già in atto il *golpe* argentino. Viñas scomparve in viaggio, scomparve assieme a un sacerdote che svolgeva, più o meno, lo stesso viaggio e che si stava recando a Porto Alegre in vista di un incontro con il Pontefice.

Viaggiavano su due diversi *pullman*, ma superata la frontiera vennero arrestati entrambi. Per un breve periodo furono ristretti in un luogo di detenzione vicino alla frontiera, al Paso de los Libres. Viñas venne riportato in Argentina. Anche questo rientrava nelle consuetudini del Plan Condor: i fuorusciti venivano riacciuffati con l'aiuto dei "giannizzeri" locali, e poi portati nel luogo di origine dove venivano puniti.

### **Testimonianze**

**4.2.a.** Della moglie Claudia Allegrini, che non ha, all'ultimo momento, deposto, come ricordato, è stata acquisita la deposizione resa nel corso delle indagini.

La stessa aveva ricordato che Lorenzo Ismael Viñas aveva iniziato la sua attività politica nell'anno 1969, nella Gioventù Peronista della Provincia di Buenos Aires. Ricordando anche che, tornato clandestinamente in Argentina nel 1979, ne ripartì il 26/6/1980, diretto a Rio de Janeiro ma scomparve nella frontiera brasiliana: pur essendo stato individuato l'autobus in cui viaggiava ed il posto occupato nell'automezzo.

**4.2.b.** All'udienza del 16/6/2016 ha depresso Jair Krischke.

Esperto di tutti i particolari storici caratterizzanti quell'epoca, ha ricordato l'apporto dell'apparato repressivo brasiliano alla nascita del Plan Condor ed, in particolare, alla riunione di Santiago del Cile nel 1975: perfino l'attribuzione del nome Plan Condor pare risalire a pratica già in uso presso il Brasile.

Ha ricordato la concomitanza della vicenda di Viñas con quella di padre Adur, il sacerdote che viaggiava lo stesso giorno di Viñas, diretto a Porto Alegre in Brasile.

Scomparvero entrambi. Risulta una loro detenzione al Paso de Los Libres, in Argentina.

Indi risulta un luogo di detenzione, sempre in Argentina, vicino a Campo de Mayo; come rievocato nella deposizione seguente.

**4.2.c.** All'udienza del 15/9/2016 ha depresso, in videoconferenza, Silvia Noemi Tolchinsky.

La stessa, sequestrata nel settembre del 1980, ha confermato di avere incontrato Viñas in un luogo di detenzione in Argentina, una fattoria situata vicino a Campo de Mayo, nel corso della sua prigionia.

In quel luogo di prigionia incontrò il sacerdote sequestrato con Viñas; che risulta "trasferito" a fine settembre.

Nessuna traccia, dopo quell'incontro di Viñas.

Altro caso di sparizione forzata di persona, senza ritrovamento del corpo; reiterazione di quell'orrendo fenomeno già ormai tristemente noto, già oggetto di precedenti giudizi.

Non c'è il minimo dubbio che la sparizione – leggasi l'omicidio – è da mettere in relazione con l'arresto e la detenzione illegittimi, sopra rievocati.

Gli imputati brasiliani, arrivati tardivamente, per intralci procedurali, a questo processo, sono andati a giudizio avanti alla Prima Corte d'Assise, procedimento tutt'ora in corso.

Sono rimasti imputati per la posizione apicale, i boliviani Luis Garcia Meza Tejada, presidente e capo dell'esercito boliviano; e Luis Arce Gomez, ministro e capo di intelligence; nonché i soggetti indicati nel capo di imputazione tutti come partecipi alla vicenda Condor, appartenenti al Perù.

Si ripete e si ribadisce: gli imputati peruviani e boliviani, titolari di posizione apicale, si trovano in posizione sostanziale e processuale simile a quella di Suarez Mason e Riveros, nel primo processo, contro i militari argentini, comandanti, rispettivamente, della zona uno e della zona quattro di Buenos Aires, come retro ricordato; indipendentemente dalla loro frequentazione dei luoghi di detenzione: responsabili per la loro posizione di comando, per le direttive impartite; responsabilità per tutto quanto succedeva in attuazione del Plan Condor, quell'accordo al quale loro stessi avevano partecipato e che loro avevano incentivato nelle forme criminali programmate ed effettuate. Ovunque i reati venissero commessi; purché, ovviamente, nella sfera di influenza del Plan Condor.

---

La vicenda di Lorenzo Ismael Vinãs Gigli, trattata congiuntamente, per una certa analogia, a quella di Horacio Domingo Campiglia Pedemonti, è oggetto di

motivazione, relativamente al capo I2, da pag.100 a pag. 116 della sentenza di primo grado; più specificamente, per Viñas, da pag. 110.

Premessa una dettagliata rievocazione delle vicende storiche della Bolivia e del Perù, la sentenza non esita a individuare, come responsabili dell'omicidio in esame, così come ricostruito, sia i membri apicali della Bolivia, che quelli del Perù; individuati, senza ombra di dubbio, *“nel ruolo di mandanti (quindi indipendentemente dalla loro materiale partecipazione ai sequestri, frequentazioni dei luoghi di detenzione e uccisione delle vittime); responsabili per direttive impartite e conseguentemente per tutto quanto succedeva in attuazione del Plan Condor, accordo al quale loro stessi avevano partecipato e che loro avevano incentivato nelle forme criminali programmate ed effettivamente realizzate.”*

Responsabili, in sintesi, *“della volontà omicida nella forma del dolo diretto, con la condivisione di tutte le aggravanti contestate, in particolare della premeditazione e delle sevizie e crudeltà.”*

-----\*

La difesa degli imputati, nel proprio atto di appello, ne sostiene l'estraneità, motivando con la circostanza che il golpe di Garcia Meza Tejada avvenne il 17/7/1980; vale a dire in momento successivo al sequestro di Viñas, indicato nel giugno di quell'anno; (nonché a quello di Campiglia, avvenuto qualche mese prima).

L'eccezione è irrilevante.

In primo luogo, gli imputati rivestivano, già prima del golpe, posizioni di comando, ben individuate, nell'esercito; che già operava illecitamente nell'ambito del Plan

Condor: Arce Gomez era capo della “intelligenza” dell’esercito e Meza Tejeda era comandante generale; il loro governo, insediato col golpe, durò poi fino all’ottobre 1982.

Non v’è dubbio che la loro attività in ambito del Plan Condor era cominciata prima del golpe e continuata per tutta la durata del loro governo illiberale.

In secondo luogo, comunque, deve rilevarsi che, con assoluta certezza, l’omicidio di Vinãs è avvenuto dopo la effettuazione del golpe; posto che, secondo la acquisita testimonianza di Silvia Noemi Tolchinsky, sequestrata il 9/9/1980, la stessa incontrò Jsmael Vinãs, vivo, in un luogo di detenzione in Argentina, una fattoria situata vicino a Campo de Mayo, nel corso del mese di settembre del 1980, quando il golpe era già stato effettuato ed il governo illegittimo conseguente era già operante. In quel luogo incontrò anche padre Adur, il sacerdote sequestrato in contemporanea a Viñas. Poiché, ovviamente, l’omicidio non può che essere stato consumato dopo il suddetto incontro, con Viñas già in stato di detenzione – la Tolchinsky, da dati acquisiti, ne individua il “trasferimento” (leggi: la soppressione) come avvenuto alla fine del mese di settembre – la sua attribuzione a quel governo golpista, la cui adesione al Plan Condor, si ripete, è circostanza ben certa, – e, quindi, agli odierni imputati, – è correttamente formulata e puntualmente confermata.

Anche tale esemplare condanna per i corresponsabili, non solo dell’omicidio in oggetto, ma anche di uno dei più gravi misfatti che la storia ci abbia riportato, non può che essere confermata.

### 4.3. Capo M1 : Caso Venturelli

Come gli altri casi – si può dire: perfino più degli altri – anche questo caso risulta particolarmente sorretto da supporti probatori. Tenendo presente che, come emerso, questo non rientra nell'ambito delle operazioni programmate e compiute in esecuzione del Plan Condor; bensì si colloca temporalmente e programmaticamente a fine settembre 1973, tra le criminali azioni repressive successive al golpe cileno dell'11/9/1973, quelle dai golpisti ritenute le più essenziali, ad esecuzione rapidamente tempestiva per garantire il più repentino ed efficace successo all'antidemocratico – peggio, violento e sanguinario – rovesciamento del governo legittimo: con l'eliminazione simultanea e premeditata del maggior numero possibile di personaggi “ scomodi” al regime indotto.

Il *golpe* cileno, tanto per capire i fatti successivi, è caratterizzato, – a differenza, invece, del *golpe* di tre anni dopo circa in Argentina, dove tutto venne preparato gradualmente – da celerità esecutiva.

Il *golpe* venne deciso nell'arco di un *weekend*. Certo, venne preparato, ma dal sabato al lunedì una riunione di ufficiali decise tutto. Tanto è vero che Pinochet, che inizialmente non ne faceva parte, venne colto un po' di sorpresa, perché Pinochet era stato da poco nominato da Allende capo di stato maggiore, fiducia che Pinochet così bene ripagò. Pinochet dovette cogliere al volo l'occasione, e si inserì; non solo si inserì, ma riuscì a prenderne la *leadership*.

Tutto avvenne, si ripete, in poco tempo: assalto alla Moneda, con tutte le armi possibili, compresa l'aviazione; uccisione dei fedeli di Allende, qui abbiamo il caso Montiglio; morte di Allende.

Questa rapidità e il fatto che l'operazione avvenne alla luce del sole, come si ricorda, determinò la necessità di provvedere immediatamente agli effetti repressivi. Perché, posto che tutta l'azione era stata svolta in tempi brevi, bisognava intensificarla, potevano esserci ostacoli e resistenze. Quindi, avvenne subito un massiccio intervento a tappeto con assalti e interventi presso i centri di cultura, le università, a carattere preventivo-intimidatorio, soprattutto nelle zone a rischio, e l'Araucania era una di quelle, anche perché in quella località c'era stato un grosso movimento a favore dei Mapuche, cioè, della popolazione autoctona, i così detti *indios*, che rivendicavano legittimamente la distribuzione delle terre. Tra quelli che ne avevano preso la difesa c'era Venturelli. Ecco la ragione dei cosiddetti bandi intimidatori, quel bando emanato subito dopo, pochi giorni dopo, con l'invito a presentarsi ad alcuni soggetti, fra i quali Venturelli, bando al quale il povero Venturelli aderì, per senso del dovere, in questo consigliato anche dal padre, uomo d'ordine, perché gli sembrava comportamento doveroso: quello era in quel momento il governo e lui aderì. Non si accorse che era una trappola. Perché nel frattempo le forze omicidiarie avevano già commesso o stavano commettendo omicidi, avevano ucciso il sacerdote Joan Alsina, avevano ucciso Victor Jara, un grande artista che trattava temi sociali nelle sue composizioni poetiche e musicali, e perciò solo punito. Subito dopo cominciò a circolare la Carovana della morte, con a capo il generale Arellano Stark. Tutto è stato rievocato da un libro della scrittrice Verdugo dal titolo "Los zarpazos del Puma", perché la Carovana della Morte, per muoversi più rapidamente, nello svolgere questa funzione punitiva, in un territorio piuttosto ampio come era il Cile, si serviva degli elicotteri "Puma", volavano da un punto all'altro del paese a compiere la loro "sacra missione". Ogni visita si concludeva con una fucilazione, ovunque

passasse Arellano Stark con la carovana della morte si intensificavano le morti. Quindi, una durezza rapida, esplicita, a differenza di quello che, come si ripete, sarebbe avvenuto più tardi in Argentina.

Ecco perché dobbiamo renderci conto di come si svolsero gli eventi, per la rapidità con cui venne svolta anche questa operazione, senza esitazioni.

Allora, Venturelli si presentò per adempiere al famoso bando n°16, e venne immediatamente arrestato, tenuto nel carcere di Temuco e periodicamente, nell'arco di pochi giorni, trasferito al reggimento Tucapel, dove avvenivano gli interrogatori e le torture.

Tutto questo è stato ampiamente rievocato dai testi sentiti in primo grado.

Con precisione assoluta e reiterata le vicende di Omar Venturelli, qui sopra sommariamente rievocate, – ed il seguito tragico delle stesse – sono state ripetutamente confermate.

### **Testimonianze:**

**4.3.a.** All'udienza del 10/4/2015 è stata sentita la figlia, costituita parte civile, Maria Paz Venturelli.

Ha rievocato la figura paterna ed il suo impegno sociale nell'educazione e nella difesa delle classi più povere – come i mapuche – secondo il patrimonio familiare noto e tramandato, anche dalla madre. (Testimonianza, se si vuole, de relato, verificata e confermata dalla dichiarazione resa dalla madre Fresia Cea Villalobos in indagini, acquisite al processo per intervenuto decesso della stessa.)

Maria Paz Venturelli ha ricordato l'impegno del padre in appoggio ai contadini ed agli indigeni mapuche nella legittima acquisizione delle terre da coltivare, contro lo strapotere dei latifondisti.

Posizione scomoda che gli aveva precluso la carriera ecclesiastica che aveva intrapreso .

Ha ricordato, inoltre – circostanza confermata da altri testi – il bando intimidatorio al quale Venturelli aveva adempiuto, fonte del suo arresto.

Ha ricordato la scomparsa del padre nella notte tra il 3 ed il 4 ottobre 1973 – circostanza confermata da altri compagni di prigionia – quale accertata, allora, dai parenti che si recavano a visitare il prigioniero. Quali la madre e la zia Elia Cea Villalobos.

La lettera ultima, clandestinamente inviata alla figlia da Venturelli è, chiaramente, presaga di morte, una sorta di toccante testamento spirituale.

**4.3.b.** All'udienza del 7/5/2015 è stata letta – per impedimento della stessa a testimoniare – la dichiarazione resa da Elia Natividad Cea Villalobos.

Ha ricordato le visite al carcere e la scomparsa, ineluttabile, di Venturelli nella notte tra il 3 ed il 4 ottobre 1973.

La descrizione particolareggiata di quelle ultime ore non lascia spazio al dubbio.

**4.3.c.** Alla stessa udienza del 7/5/2015 è stata letta anche la dichiarazione resa da Fresia Cea Villalobos, vedova di Venutrelli, nel frattempo deceduta.

Tra i particolari dell'arresto e della prigionia – preceduti da atti intimidatori subiti, anche in precedenza, da forze politiche antidemocratiche e reazionarie, tra cui il

gruppo “politico” “Patria y Libertad”, – ha ricordato le lettere ricevute clandestinamente dal marito, tutte drammatiche, presaghe di morte; l'appello al vescovo Bernardino Pinera che, pur avendo visto Venturelli in prigionia, aveva categoricamente rifiutato di aiutarlo, pur avendo aiutato altri sacerdoti in difficoltà; con ciò facendo scempio, lui per primo, della tonaca indegnamente indossata.

**4.3.d.** Alla medesima udienza del 7/5/2015, è stato escusso il teste Luis Alberto Alarcon Seguel.

Ha ricordato l'impegno politico sociale di Omar Venturelli, che lo aveva reso invisibile alle forze reazionarie.

Imprigionato anch'egli, torturato ed a lungo, detenuto, ha ricordato la presenza negli interrogatori, ed alle torture, dell'imputato Aguirre Mora, nonché dell'imputato Manuel Abraham Vasquez Chahuan; ed ancora, dell'imputato Orlando Moreno Vasquez; nonché dell'imputato Luco Astroza.

**4.3.e.** Sempre all'udienza 7/5/2015, la teste Bernardita Weisser ha riconosciuto come partecipe agli interrogatori illegali l'imputato Manuel Vasquez Chahuan.

**4.3.f.** Alla stessa udienza 7/5/2015 il teste Alonso Azocar Avendano ha ricordato come partecipe alle illegali carcerazioni Moreno Vasquez .

Ha anche rievocato casi di false libertà: anche con tali infami espedienti venivano consumate le sparizioni di persone.

**4.3.g.** All'udienza dell' 8/5/2015 il teste Eleuterio Toro ha ricordato la militanza di Venturelli nel M.I.R. , formazione particolarmente invisibile al potere istauratosi, alle violente squadre di Patria y libertad.

(Ricordiamo, qui – argomento che riprenderemo – che il M.I.R. era uno dei principali e immediati obiettivi della Carovana della Morte del Generale Arellano Stark).

Così come era invisa al potere, influenzato dalle forze reazionarie, anche dei latifondisti, l'attività da Venturelli svolta a favore della riforma agraria, rievocata anche dal teste Eleuterio Toro.

**4.3.h.** Ancora all'udienza 8/5/2015 è stato escusso il teste Isla Ernesto Garcia.

Militare di leva ed addetto al reggimento Tucapel, aveva visto in prigionia Omar Venturelli, di cui era stato allievo.

Ne riscontrò, nel giro di pochi giorni, il deterioramento fisico a causa delle torture inflitagli.

Dopo pochi giorni Venturelli scomparve.

Ha riferito il teste che un commilitone gli aveva esplicitamente confermato che Venturelli era stato soppresso.

(Quel commilitone è stato poi individuato per il militare rispondente al nome di Schawartenski, indicato partecipe ad operazioni delittuose, quali la soppressione di un certo numero di persone falsamente accusate di avere azionato l'assalto ad una polveriera).

**4.3.i.** Ancora all'udienza dell'8/5/2015, il teste Maturana Burgos ha riferito di essere stato compagno di prigionia in quel frangente di Omar Venturelli, di averne constatato il degrado fisico; poi, ai primi di ottobre, la sparizione.

Ha ricordato che gli interrogatori avvenivano nel corso della giornata, per cui i prigionieri venivano prelevati dal carcere e ivi riportati nelle ore diurne; il prelievo in ore serali o notturne era sintomo certo di non ritorno.

Ha ricordato il prelievo di Venturelli in ora serale ed il mancato rientro.

Tant'è che, pochi giorni dopo, alcuni carcerieri andarono al carcere a ritirare gli effetti personali di Venturelli, non più ricomparso.

Ha ricordato tra gli aguzzini gli imputati Manuel Vasquez Chahuan, Orlando Moreno Vasquez, Carlos Astroza.

Ha ricordato che Ramirez Ramirez era *“la massima autorità politica, amministrativa e militare della regione”*.

**4.3.1.** Sempre all'udienza 8/5/2015 il teste Herman Carrasco Paul ha riferito di essere stato detenuto nel carcere di Temuco a partire dal 9/11/1973; ma di essere stato, prima di allora, nella base aerea di Maquehue – ove venne torturato, come, successivamente, a Tucapel – e, presso la base, sentì militari parlare di un prete, sottoposto a interrogatorio, di cui dicevano “essere duro” parlandone con ostilità.

Ha detto che c'era coordinamento, nelle azioni di detenzione repressiva, tra le varie forze militari, Aeronautica, Esercito, Carabinieri, di Temuco e di altre basi, con “interscambio di informazioni” e scambio di prigionieri.

Ha riferito, il teste, sulla mobilità e l'efficienza della “Carovana della morte” ai comandi di Arellando Stark, elitrasmportata.

Il teste ha anche ricordato la così detta “operazione Polverin”; operazione costituente una montatura, una finta aggressione a una polveriera, come pretesto per accusare e condannare a morte, uccidendoli a freddo, oppositori politici.

(Si ricorda che l’operazione è stata rievocata come uno degli atti criminali perpetrati in quel periodo, al quale aveva partecipato, tra gli altri, quel militare di nome Schwartenski, citato nella deposizione del militare Garcia, retro riportata).

**4.3.m.** Ancora all’udienza 8/5/2015 il teste Carlos Fuentes Lopez, anch’egli detenuto a Temuco, ha ricordato la delicata posizione di Venturelli, militante nel M.I.R. e individuato tra i carcerieri l’imputato Orlando Moreno Vasquez.

Tutti i detenuti di quel carcere davano Venturelli per scomparso ai primi di ottobre, con certezza soppresso.

Ha ricordato l’opera e gli itinerari della “Carovana della Morte”, indicando la base aerea di Maquehue come una delle basi ove la Carovana atterrava.

Come si ripete, ha riconosciuto l’imputato Orlando Moreno Vasquez tra i carcerieri torturatori, riferendo che altri detenuti avevano indicato, tra i torturatori, anche l’imputato Vasquez Chahuan, dallo stesso riconosciuto.

Ha riferito che l’imputato Ramirez Ramirez era il capo della giunta della regione di Cautin e che dallo stesso dipendevano anche il Reggimento Tucapel ed il carcere.

Per l’esattezza: “ *era l’equivalente di Pinochet, aveva tutto il potere*”.

Ha meglio di altri definito la formazione e l’attività del M.I.R.; (con ciò meglio individuando quel gruppo come particolarmente osteggiato dal regime golpista).

**4.3.n.** Alla stessa udienza 8/5/2015 ha deposto anche il teste Camilo Mora Gaete.

Ha riconosciuto l'imputato Orlando Moreno, costantemente attivo e presente negli interrogatori e nelle torture; nonché l'imputato Vasquez Chahuan, con le stesse funzioni.

**4.3.o** Penultima testimonianza su questo caso, all'udienza 25/2/2016 ha deposto il teste Pablo Berchenko.

Ha rievocato, con dovizia di particolari, gli estremi del provvedimento, pubblicato per via radiofonica e nel quotidiano Austral, col quale si individuava una serie di persone ricercate, tra le quali Venturelli; provvedimento esplicitato col già citato bando di convocazione, emesso dal governatore Ramirez Ramirez.

Un "*bando perentorio*" che ingiungeva la presentazione, dietro comminatoria di sanzioni destinate ai "latitanti".

A quel bando, ne seguì un altro ancora più perentorio e minatorio, sempre firmato dal governatore Ramirez Ramirez.

Il teste, vittima di questo bando seguito da arresto, ha visto esserne vittima anche Omar Venturelli.

Il teste si salvò, rilasciato prima dell'inizio del coprifuoco.

Successivamente al rilascio, il teste Bercheko ha svolto ricerche, anche recenti, anche sulla base del rapporto Rettig: Venturelli è, con certezza, catalogato come "desaparecido".

La copia dell'articolo comparso nel quotidiano Austral, riportante il bando sopra citato, è stato prodotto alla stessa udienza.

Nel corso delle deposizioni il teste ha rievocato, tracciandone le peculiarità, il contenuto e la portata probatoria del rapporto Rettig.

Nell'elenco dei "desaparecidos" compare il nome di Omar Venturelli.

Sottolinea: il 4 ottobre 1973 nel carcere di Temuco si perde qualsiasi notizia sul destino ultimo di Omar Venturelli.

Nel 1977 una inchiesta condotta da un Giudice speciale, accertato che i documenti in possesso del Reggimento Tucapel erano stati bruciati, raccolte le opportune informazioni, concluse individuando la sparizione di Venturelli come operata da organi dello Stato e determinandone la competenza in capo alla giustizia militare.

La giustizia militare sul caso Venturelli non ha operato, lasciandolo impunito.

Un'ultima annotazione in base al Rapporto Rettig: dal 2 al 9 ottobre di quel 1973, è accertato un aumento dei casi di sparizioni e di omicidi. Il periodo coincide con il passaggio in zona della Carovana della Morte.

**4.3.p.** Ultima deposizione, sempre all'udienza del 25/7/2016, quella di Jorge Barudi.

Arrestato lo stesso giorno del golpe, l'11/9/1973, venne incarcerato a Temuco e subì gli interrogatori presso il Reggimento Tucapel, con torture reiterate.

In quei giorni visse, fianco a fianco, il calvario di Omar Venturelli, di cui ha rievocato l'opera meritoria, politica, sociale, didattica.

Ricorda lo stato penoso al quale era ridotto il fisico di Venturelli, nel giro di pochi giorni, col progredire reiterato delle torture .

Dividevano il giaciglio, uno stesso materasso; si era creata tra loro una speciale intimità, che rende degne della massima credibilità le dichiarazioni del teste: che ha con precisione ricordato e riferito che l'ultimo trasferimento di Venturelli, prima della sua totale sparizione, avvenne nella notte tra il 3 ed il 4 ottobre del 1973, senza più rientro.

La prassi e la logica, riferisce il teste, non potevano dar luogo ad equivoci: il prelievo in ora diurna era finalizzato ad uno degli interrogatori programmati; seguiva, di prassi, il rientro in carcere.

Il prelievo in ora notturna, col coprifuoco già in atto, non era mai seguito da rientro.

Venturelli, dopo il descritto prelevamento nella notte fra il 3 ed il 4 ottobre, non comparve più.

Riferisce il teste che il padre dello stesso aveva tentato di avere un aiuto del vescovo Pinera, retro già ricordato: nessun esito, se non una risposta negativa, motivata dalla circostanza che Venturelli non era più sacerdote, perché sospeso *a divinis*: una risposta infame, denotante agnosticismo, se non correttezza del sacerdote indegno.

Il teste ha ricordato anche il racconto di un detenuto proveniente dalla base aerea di Maquehue, che riferì di avere in quel sito incontrato una persona individuabile, dalle poche parole pronunciate, per Venturelli: il che collima con quanto dichiarato dal teste Carrasco.

\_\_\_\_\_.

Annotazioni conclusive su questo capo:

il caso Omar Venturelli, “desaparecido”, rappresenta l’ennesimo caso di sparizione forzata di persona, universalmente letta come soppressione.

In proposito, la ricchezza di elementi probatori sopra rievocati sembra consentire di mettere in certa relazione l’omicidio con l’arresto illegittimo, l’illegittima detenzione e le atroci torture inflitte, secondo il nesso causale già in termini generali sottolineato; quindi, attribuirne la responsabilità agli originari imputati, ai quali, con sicurezza, è addebitabile, quanto meno, questa fase determinante della condotta, senza che possa ipotizzarsi alcuna causa autonoma sopravvenuta, idonea da sola a determinare l’evento.

Con la sottolineatura, in ridondante aggiunta a quanto sopra acquisito, degli ulteriori gravi indizi, idonei a formare, quanto meno, prova logica. E precisamente:

- La dichiarazione de relato di altro militare, riportata dal teste Garcia, in ordine alla certamente avvenuta soppressione di Omar Venturelli (inapplicabile, pur formalmente chiesta, la disposizione ex art. 195 c.p.p. in quanto quel militare è, a sua volta, imputato in patria per la ricordata vicenda denominata “Polverin”).
- La dichiarazione del teste Carrasco, in ordine alla presenza di “un prete” tra i detenuti in quei giorni presso la base aerea di Maquehue.  
Nonché la dichiarazione del teste di aver sentito altro detenuto menzionare l’incontro, sempre alla base aerea, con persona dichiaratasi Venturelli, “il padre di Pacita”.
- Il concomitante passaggio in zona, proprio in quei giorni del 3 e 4 ottobre, della Carovana della Morte di Arellano Stark, col compito preciso di sopprimere gli avversari “più pericolosi”, in particolare gli aderenti al M.I.R.

Per quanto sopra, anche questo caso pare sicuramente attribuibile agli imputati individuati nel capo di imputazione (escluso Arellano Stark, nel frattempo deceduto):

- Ramirez, come capo indiscusso della zona, autore del noto bando n. 16, trappola per Venturelli ed altri malcapitati. Con responsabilità aggravata nell'ambito del concorso, ex art. 112 C.P.
- Gli altri militari, Manuel Vasquez Chahuan, Orlando Moreno Vasquez, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, tutti individuati dai testi come concorrenti negli arresti, negli interrogatori e nelle torture, costituenti condotta criminale indirizzata all'evento.

-----.

Per la sentenza di primo grado, accertato il riconoscimento di Herman Jeronimo Ramirez Ramirez come *“la massima autorità politica, amministrativa e militare della regione di Cautin”, “ il capo di tutti i capi”, “il potere massimo militare, rappresentava Pinochet nella giunta militare di Temuco”*; (così l'individuazione di numerosi testimoni), dati anche accertati storicamente; accertato che lo stesso era stato l'autore del bando n.16 (il bando trappola per Venturelli), è stato conseguente, seguendo il principio affermato anche per gli altri casi – tra i quali quelli rievocati dallo scrivente – condannarlo alla pena massima, ritenendolo responsabile dell'omicidio aggravato di Omar Venturelli Leonelli.

L'appello difensivo, già richiamato e contestato, configurante l'ipotesi di associazione per delinquere, riferita a tutti gli imputati, anche per questo caso

deve essere disatteso: perché l'ipotesi incriminatrice non è condivisibile e perché, comunque, già l'emanazione del bando n.16, indirizzato, specificamente, anche a Venturelli, denota volontà persecutoria subito dichiarata ed espletata nei confronti della vittima.

La condanna di Jeronimo Ramirez Ramirez merita conferma.

-----

La sentenza di primo grado, tuttavia, esprimendo la visione, già anticipata, in ordine ai subordinati (questa è la posizione degli altri quattro coimputati, retro indicati) non ha ritenuto di ravvisarne la correatà nell'omicidio, assolvendoli ex art. 530 c.2 c.p.p. da tale imputazione; riconoscendo, - si noti! - a carico degli stessi, il solo reato di cui all'art. 630 c.p., pur dichiarandolo estinto per intervenuta prescrizione.

Avverso questa parte della sentenza di primo grado, in sintonia con i già svolti appelli della Procura della Repubblica, e della Procura Generale, anche questa difesa ha proposto gravame.

Ancora si osserva: La sentenza ha assolto i quattro coimputati, pur accertata, a vario titolo, la loro partecipazione alle operazioni di repressione criminale in atto presso il Reggimento Tucapel e presso il carcere di Temuco; ciò all'epoca del sequestro, della detenzione e delle torture a danno di Omar Venturelli, fino alla sparizione dello stesso; secondo il piano programmato ed effettuato a danno di vari oppositori; come accertato, sia storicamente che dalla specifica esauriente istruttoria dibattimentale; costituita, essenzialmente, da testimonianze di altri sequestrati, riportanti i particolari di tali detenzioni, delle torture, di quanto

visibilmente aveva subito in quei frangenti la vittima Venturelli, dei ruoli che costantemente gli imputati svolgevano nel contesto; ruoli tutti unificati dal medesimo progetto criminale teso alla più spietata repressione di ogni opposizione, anche lecita, al regime da poco instauratosi e, per ciò solo, nella ritenuta necessità di consolidarsi con qualsiasi mezzo e nel più breve tempo possibile.

Pertanto, rinviando a quanto espresso nell'atto d'appello 29/5/2017, e richiamando i principi generali già esposti da pag 22 a pag 27 abbiamo svolto le seguenti censure, in sintesi:

**1. Inosservanza delle norme regolanti il concorso di persone nel reato (art. 110 e seq. c.p.)**

Richiamando il principio di causalità efficiente e la così detta teoria monistica: il concorso di persone nel reato configurato come una serie di singole condotte, anche diversificate, tutte unificate da contiguità operativa e finalistica: frazioni operative di una condotta unica finalizzata all'evento, sotto il profilo oggettivo; nonché adesione al "programma" ed alla condotta di altri soggetti – tutte, del pari, finalizzate all'evento – che qualificano tale apporto anche sotto il profilo soggettivo.

In altri termini: arresto – rectius, sequestro – forzata detenzione, interrogatori "incriminanti", torture – finalizzate all'acquisizione di notizie estorte – ed , alla fine, soppressione delle vittime.

Un percorso criminale che vedeva tutti gli agenti come partecipi: con atti preparatori ed a vario titolo esecutivi, inseriti nel tessuto connettivo del vincolo

gerarchico e della partecipazione attiva; partecipazione, si ripete, condivisa, senza remore, con previsione certa, od accettata a priori, dell'evento.

(Non tutti i militari partecipavano a quei crimini; c'era chi ne restava esente, salvando la dignità della propria divisa.)

**2. Inosservanza delle norme regolanti il rapporto di causalità (art. 40 c.p.) ed il concorso di cause (art.41 c.p.)**

Se a carico dei citati imputati è stato riconosciuto, per tutti, il reato di sequestro di persona (art. 630 c.p.), appare indubitabile la stretta connessione funzionale di tale condotta (segmento di condotta) all'evento finale al quale tale condotta era finalizzata, comunque prevista e preventivamente accettata; essendo anche certo, perché non emerso, che nessuna condotta fosse sopravvenuta, commessa da altri, tale da potersi considerare, da sola, sufficiente a determinare l'evento (art.41 c.2 c.p.).

La famigerata "*Carovana della Morte*" non avrebbe portato a termine la soppressione delle vittime predestinate se non ci fosse stata, a monte, l'azione coordinata di chi aveva operato il sequestro, consolidato la prigionia, compiuti interrogatori e torture, al fine di consegnare quelle povere vittime al "plotone di esecuzione".

Ancora ci si permette di richiamare la già citata – in parte trascritta – sentenza n.12/06 della Seconda Corte di Assise di Roma, che tali principi definisce e mette a fuoco in termini esaustivi; individuando il principio comunemente definito equivalenza delle cause concorrenti.

Ciò richiamato, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado ed esposte nell'atto di appello a che codesta Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, voglia dichiarare i citati imputati tutti corresponsabili, in concorso, dell'omicidio di cui al capo M1, condannandoli alla pena di giustizia.

\_\_\_\_\_.

Per quanto sopra esposto, questa difesa chiede che la Ecc.ma Corte d'Assise d'Appello accolga le conclusioni già rassegnate e che, pertanto, confermi le condanne, già espresse in primo grado, degli imputati, condannandoli anche al risarcimento delle spese per il presente giudizio.

Nonché, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarati responsabili per il capo M1 anche gli imputati Manuel Vasquez Chahuan, Orlando Moreno Vasquez, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza; condannandoli alla pena di giustizia ed al risarcimento in solido dei danni esposti, nonché alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

Milano – Roma 13/05/2019